

LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamati i seguenti *Accordi Collettivi Nazionali per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni*, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali SUMAI, UIL FPL, CISL Medici e FESPA:
- a.1_reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 17 dicembre 2015;
 - a.2_reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 21 giugno 2018;
 - a.3_reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 31 marzo 2020;
- b) richiamato in particolare l'articolo 45 (Indennità di disponibilità) dell'ACN citato in a.3), il quale ha istituito, *“allo scopo di incentivare lo svolgimento del rapporto di lavoro nell'ambito del S.S.N. dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista e l'ampliamento orario di incarico, agevolando l'attuazione di quanto previsto, in particolare, dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA)”*, un'indennità di disponibilità del rapporto convenzionale degli specialisti ambulatoriali, dei veterinari e dei professionisti (biologi, chimici, psicologi), corrisposta mensilmente come emolumento aggiuntivo della quota oraria ai soli titolari di incarico a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro di almeno 12 ore settimanali, che nell'anno non svolgano attività libero professionale;
- c) preso atto che per la determinazione dell'importo della quota oraria di cui in b), lo stesso art. 45 prevede che le Regioni:
- c.1_dispongono di un fondo annuo stabilito, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda, in euro 0,39 per ogni ora di attività;
 - c.2_determinino annualmente la quota oraria che viene assegnata dalle Aziende ai soli aventi titolo e nel limite massimo di euro 8,60 (otto/60) per ora, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda, subordinatamente alla presentazione entro il 15 gennaio di ogni anno, presso ciascuna azienda in cui è instaurato l'incarico, di una dichiarazione sostitutiva attestante l'esclusività del rapporto di lavoro;
- d) preso atto che ai fini della costituzione del fondo in parola, la competente Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario ha presentato una specifica richiesta di parere alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), la quale, con prot. n. 739/2020 (acquisito al prot. n. 5474/SAN, in data 8 settembre 2020), ha così riscontrato:
- d.1_come tutti i fondi contrattuali disposti dagli AACCN, anche quello *ex* articolo 45 in esame è computato sulla base retributiva (e quindi oraria) degli aventi diritto, che in questo caso sono gli incaricati a tempo indeterminato di tutti e tre i settori contrattuali (ovvero specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti) ed è determinato come parte dell'incremento riconosciuto ai soggetti coinvolti (incaricati a tempo indeterminato);
 - d.2_la modalità di determinazione è evidenziata nelle tabelle annesse all'articolo 5 (Arretrati ed incrementi) dell'ACN stesso, nelle quali si ritrovano le ripartizioni degli incrementi tra i vari fondi suddivisi per settori (specialisti e veterinari, professionisti) e per natura degli incarichi (tempo indeterminato e tempo determinato), dalle quali risulta che le ore per le quali va moltiplicata la quota corrispondente a euro 0,39 sono solo quelle a tempo indeterminato retribuite in favore degli specialisti, dei veterinari e dei professionisti;
 - d.3_il fondo si ridetermina e si quantifica annualmente sulla base delle ore complessive a tempo indeterminato svolte e retribuite ai sensi dell'ACN nel precedente anno solare

- (mentre la ripartizione del fondo avviene sulla base del “numero di ore di incarico” relative allo stesso precedente anno solare);
- e) preso altresì atto dei seguenti ulteriori riscontri della SISAC alle richieste di parere presentate dalla regione Veneto ai fini della costituzione del fondo in parola:
- e.1_prot. n. 858/2020, in data 14 ottobre 2020:
- e.1.1_l’articolo 5 dell’ACN prevede che siano corrisposte sia le risorse relative agli arretrati previsti per l’anno 2018 che quelle riferibili agli arretrati derivanti dagli adeguamenti contrattuali decorrenti dal 1° gennaio 2019 secondo le tabelle indicate in applicazione degli specifici articoli dell’ACN. Pertanto, considerato che l’ACN di cui trattasi è entrato in vigore il 31 marzo 2020, le risorse del periodo 1° gennaio 2019-30 marzo 2020 sono da considerarsi arretrati derivanti dagli adeguamenti contrattuali e come tali erogate;
- e.1.2_è corretto riconoscere agli aventi diritto che hanno dichiarato di non aver svolto attività libero professionale dal 31 marzo 2020 (data di entrata in vigore dell’ACN) e che si impegnano a non svolgerla fino al 31 dicembre 2020 non una “*quota oraria Fondo 2020*”, bensì un valore derivante dalla ripartizione del fondo di piena disponibilità (decorrente dal 31 marzo 2020) in applicazione dei criteri definiti dall’articolo 45;
- e.1.3_il fondo si ridetermina e si quantifica annualmente sulla base delle ore complessive a tempo indeterminato svolte e retribuite ai sensi dell’ACN nel precedente anno solare (mentre la ripartizione del fondo avviene sulla base del “numero di ore di incarico” relative al precedente anno solare). Non è pertanto ammissibile procedere ad una ripartizione del fondo in questione in corso d’anno in virtù di dichiarazioni sostitutive di atto notorio relative ad incarichi assegnati a tempo indeterminato in corso d’anno;
- e.2_prot. n. 187/2021, in data 15 febbraio 2021:
- e.2.1_il valore costitutivo del fondo di cui all’art. 45 ACN 31 marzo 2020, pari a euro 0,39, per ora svolta e retribuita nell’anno precedente, ha determinato un meccanismo perequativo delle risorse destinate ai vari operatori del comparto negoziale e quindi non sembra opportuno distinguere tra specialisti ambulatoriali e veterinari da un lato e professionisti dall’altro, determinando distinti fondi;
- e.2.2_l’articolo 45, comma 8, ACN 31 marzo 2020, prevede che “*il venir meno di quanto previsto al comma 2 del presente articolo o la mancata accettazione del completamento orario di cui all’articolo 20, comma 2 comporta l’immediata revoca del diritto a percepire l’indennità di cui al presente articolo e la restituzione di quanto già corrisposto nell’anno*”;
- e.2.3_la costituzione del fondo (pari ad euro 0,39 per il numero delle ore complessive a tempo indeterminato svolte e retribuite ai sensi dell’ACN) e la ripartizione del fondo (in base al numero delle ore di incarico) sono entrambi temporalmente riferite all’anno solare precedente. Pertanto, l’indennità di disponibilità è erogabile ai soli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti già titolari di incarico a tempo indeterminato nell’anno solare precedente rispetto al momento di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’esclusività del rapporto. Tale domanda integra esclusivamente il perfezionamento della condizione cui soggiace il diritto retributivo che fino a quel momento è potenziale, in quanto le ore dello specialista, del veterinario o del professionista, sia quelle svolte e retribuite che quelle di incarico, hanno già contribuito rispettivamente alla costituzione del fondo e ad individuare la quota di ripartizione. Coloro che acquisiscono l’incarico dal 1° gennaio al 15 gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione in questione non hanno potuto concorrere in alcun modo alla costituzione del fondo (ed alla determinazione della quota di ripartizione) e l’eventuale inclusione tra i percettori

dell'emolumento rappresenterebbe, dunque, un esborso illegittimo a fronte di un onere non previsto né quantificato;

e.2.4_la decorrenza del fondo non può che essere determinata dall'entrata in vigore dell'ACN reso esecutivo con Intesa Stato Regioni del 31 marzo 2020 (cfr. Rep. Atti 49/CSR);

e.2.5_nell'articolo 45, ACN 31 marzo 2020, non è stato fatto alcun riferimento alle “*ore di incarico espletate nel mese di competenza*”, anzi, proprio per dare certezza all'onere e determinare invarianza della spesa in corso d'anno, le parti hanno sancito esplicitamente il riferimento ad un “*emolumento*” corrisposto in forza delle “*ore di incarico relative al precedente anno solare*”;

f) preso atto che la competente Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario ha rappresentato che le regioni hanno condiviso le modalità di definizione del fondo oggetto della presente deliberazione nel corso della riunione del Coordinamento Tecnico Area Assistenza Territoriale – sub-area “*medicina convenzionata*” – della Commissione salute, svoltasi in data 19 febbraio 2021, al fine di adottare disposizioni comuni sul territorio nazionale, chiarendo dubbi interpretativi del dettato ACN e condividendo le risposte fornite dalla SISAC, anche per le vie brevi, alle strutture regionali competenti;

g) dato atto che, facendo seguito alle precisazioni SISAC e alle conclusioni emerse dal confronto nel gruppo di coordinamento interregionale di cui in f):

g.1_in d.2) l'onere per la costituzione del fondo rientra nell'ambito degli incrementi stabiliti dall'articolo 5 dell'ACN richiamato in a.3); rientra pertanto nell'ambito dei fondi accantonati nel bilancio dall'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'applicazione dei rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato, non costituendo quindi onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale, in quanto ricompreso nei trasferimenti correnti all'Azienda, pari a euro 5.083.369,18 imputati sul capitolo U0024709 “*Trasferimenti correnti all'Azienda USL della Valle d'Aosta per il finanziamento degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato dell'Azienda USL*” per l'anno 2021, come disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1430, in data 30 dicembre 2020;

g.2_in e.2.3) e e.2.4), la decorrenza della costituzione del fondo è il 31 marzo 2020 e, pertanto:

g.2.1_l'incremento orario di euro 0,39 ai sensi dell'art. 5 dell'ACN richiamato in a.3) per l'anno 2019, essendo previsto nelle tabelle A2 e B2 per i titolari di incarico a tempo indeterminato quale “*fondo disponibilità ex art. 45*”, deve essere riconosciuto quale quota oraria a tutti gli specialisti titolari di incarico a tempo indeterminato (con esclusione quindi dei tempi determinati o provvisori) e inclusi i sostituti, nell'anno 2018, in base alle ore svolte e retribuite, per il periodo 01/01/2019-31/12/2019, e nell'anno 2019, in base alle ore svolte e retribuite, per il periodo 01/01/2020-30/03/2020, in considerazione dell'entrata in vigore dell'ACN in data successiva a quanto indicato all'art. 5 e quindi erogata quale arretrato;

g.2.2_per l'anno 2020, l'incremento “*indennità di disponibilità*” ex art. 45 dovrà essere riconosciuta, per il periodo 31/03/2020-31/12/2020, agli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti aventi diritto già titolari di incarico nel 2019 che hanno presentato la dichiarazione di esclusività del rapporto di lavoro entro il 1° ottobre 2020, termine rinviato con circolare SISAC prot. n. 361/2020, in data 7 aprile 2020, in considerazione dell'entrata in vigore dell'ACN in data successiva a quanto indicato all'art. 45;

g.3_in d.3), il fondo in parola è:

- g.3.1_costituito, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda, annualmente moltiplicando la quota di euro 0,39 e il numero delle ore complessive a tempo indeterminato svolte e retribuite nel precedente anno solare, rientrando in queste ultime le ore di attività esterna *ex* articolo 32 dell'ACN e non quelle svolte e retribuite ai sensi degli AIR e in esercizio della libera professione intra-moenia ai sensi dell'articolo 42 dell'ACN;
- g.3.2_ripartito, tra gli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti che hanno presentato la dichiarazione di esclusività del rapporto di lavoro entro il 15 gennaio dell'anno di riferimento del fondo ed erano già titolari di incarico a tempo indeterminato nel precedente anno di contribuzione, sulla base dell'indennità di disponibilità così determinata= $\{[(\text{quota oraria del fondo, nel limite massimo di euro } 8,60 \text{ per ora, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda}=\text{importo fondo/ore di incarico degli aventi diritto nell'anno solare precedente})\times \text{ore di incarico del singolo professionista avente diritto nel precedente anno solare}]/12\}$ ed erogata mensilmente come emolumento aggiuntivo della quota oraria;
- h) considerato che la competente Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario ha informato che, essendo nella nostra regione presente un'unica Azienda sanitaria, il fondo regionale di cui in c.1) è determinato dalle ore di attività svolte e retribuite ai sensi dell'ACN dei professionisti titolari di incarico a tempo indeterminato presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta, tra i quali, limitatamente agli aventi titolo che presenteranno l'annuale dichiarazione di esclusività del rapporto, sarà distribuita la quota oraria aggiuntiva derivante dal fondo;
- i) preso atto che, al fine di procedere ad una stima dell'importo del fondo annuale oggetto della presente deliberazione, la Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario ha chiesto alla competente Area territoriale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta di comunicare il numero delle ore di attività nell'anno 2019 svolte dagli specialisti, veterinari e professionisti (biologi e psicologi) titolari, la quale ha riscontrato, con note prott. n. 12.845, in data 11 febbraio 2021 (acquisita al protocollo n. 1051/SAN, pari data) e n. 27.616, in data 1 aprile 2021 (acquisita al protocollo n. 2400/SAN, pari data), comunicando un numero complessivo di ore pari a 70.677, che determina un importo del fondo di euro 27.560,13 (n. complessivo ore*0,39), al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda;
- j) considerato che la competente Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario ha condiviso quanto disposto dalla presente deliberazione con la competente Struttura Direzione Area Territoriale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta tramite posta elettronica in data 11 febbraio, 8 marzo e 6 aprile 2021;
- k) preso altresì atto che la determinazione del fondo assegnata alle Regioni non è rinviata dall'ACN alla contrattazione integrativa, ma l'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ha comunque informato le organizzazioni sindacali della medicina specialistica convenzionata sui contenuti della presente deliberazione, trasmettendo la bozza di quest'ultima ai componenti della Delegazione trattante, la cui composizione è stata in ultimo approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 768, in data 14 agosto 2020, tramite posta elettronica in data 15 aprile 2021;
- l) ritenuto quindi opportuno procedere all'approvazione delle indicazioni all'Azienda USL della Valle d'Aosta per la costituzione del fondo regionale annuale per la corresponsione dell'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 45 dell'ACN, reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 31 marzo 2020, secondo quanto riportato nell'allegato alla presente deliberazione;
- m) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404, in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del

bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

- n) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla Sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro BARMASSE;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare la disciplina per la determinazione del fondo annuo regionale per il riconoscimento agli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti (biologi, chimici, psicologi) dell'indennità di disponibilità per l'esclusività del rapporto convenzionale nell'ambito del SSR, ai sensi dell'articolo 45 dell'Accordo Collettivo Nazionale reso esecutivo in data 31 marzo 2020, secondo quanto riportato nell'allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda USL della Valle d'Aosta e al Collegio sindacale della stessa per gli adempimenti di competenza;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto l'onere per la costituzione del fondo oggetto della presente deliberazione è ricompreso nei trasferimenti correnti all'Azienda, pari, per l'anno 2021, a euro 5.083.369,18 imputati sul capitolo U0024709 "Trasferimenti correnti all'Azienda USL della Valle d'Aosta per il finanziamento degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato dell'Azienda USL", come disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1.430, in data 30 dicembre 2020;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta e sul sito internet istituzionale www.regione.vda.it.

KV/

DISCIPLINA PER LA DETERMINAZIONE DEL FONDO ANNUO REGIONALE PER IL RICONOSCIMENTO AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI E PROFESSIONISTI (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) DELL'INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ PER L'ESCLUSIVITÀ RAPPORTO CONVENZIONALE NELL'AMBITO DEL SSR, AI SENSI DELL'ART. 45 DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE RESO ESECUTIVO IN DATA 31 MARZO 2020

In attuazione dell'art. 45 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 31 marzo 2020 (rep. n. 49/CSR) e della deliberazione della Giunta regionale n. ____, in data _____, l'Azienda USL della Valle d'Aosta:

- costituisce annualmente il fondo per il riconoscimento dell'indennità di disponibilità di cui all'art. 45 dell'ACN 2020, definendone l'importo dal risultato della moltiplicazione di euro 0,39, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda, e il numero delle ore di attività svolte e retribuite, ai sensi dell'ACN, dagli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti con incarico a tempo indeterminato nell'anno solare precedente a quello di erogazione dell'indennità, rientrando in queste ultime le ore di attività esterna *ex art.* 32 dell'ACN e non quelle svolte e retribuite ai sensi degli AIR e in esercizio della libera professione intra-moenia ai sensi dell'art. 42 dell'ACN;
- corrisponde, mensilmente, l'emolumento aggiuntivo della quota oraria agli specialisti ambulatoriali, ai veterinari e ai professionisti (biologi, chimici, psicologi) a tempo indeterminato con rapporto di lavoro in essere con l'Azienda stessa nell'anno precedente, di almeno 12 ore settimanali, che presentano, entro il 15 gennaio di ogni anno, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esclusività del rapporto di lavoro;
- assegna, mensilmente, quale emolumento aggiuntivo della quota oraria, a ciascun specialista ambulatoriale, veterinario e professionista (biologo, chimico, psicologo) avente diritto l'indennità così determinata= $\{[(\text{quota oraria del fondo, nel limite massimo di euro } 8,60 \text{ per ora, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda} = \text{importo fondo} / \text{ore di incarico degli aventi diritto nell'anno solare precedente}) * \text{ore di incarico del singolo professionista avente diritto nel precedente anno solare}] / 12\}$; gli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti (biologi, chimici, psicologi) aventi diritto all'indennità sono individuati in coloro che erano già titolari di incarico a tempo indeterminato nell'anno solare precedente rispetto al momento di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esclusività del rapporto;
- revoca l'erogazione dell'indennità nel caso in cui vengano meno le situazioni che definiscono il diritto alla percezione come sopra specificato e/o si presenti la mancata accettazione da parte del professionista del completamento orario di cui all'art. 20, comma 2, dell'ACN, procedendo alla richiesta di restituzione di quanto già corrisposto nell'anno;
- non corrisponde l'indennità in oggetto allo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista con riduzione dell'orario dell'incarico ai sensi dell'art. 31, comma 5, dell'ACN, ovvero allo specialista ambulatoriale che fruisca dell'Anticipo della Prestazione Previdenziale (APP);

- nel caso di quote eventualmente non assegnate ai sensi dell'articolo 45 dell'ACN, queste integrano le risorse di cui all'articolo 43, lett. B, comma 8 e dell'articolo 44, lett. B, comma 7 del medesimo ACN.

*DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN ORDINE ALL'ENTRATA IN VIGORE
DELL'ACN IN DATA 31 MARZO 2020*

Considerato che l'ACN che istituisce l'indennità in parola e la costituzione del relativo fondo è stato sottoscritto in data 25 giugno 2019 ed è entrato in vigore in data 31 marzo 2020, in virtù di quanto stabilito dall'art. 5 (Arretrati ed incrementi) e 45 (Indennità di disponibilità) dello stesso ACN, nonché dei successivi pareri della SISAC sull'argomento:

- a) per l'anno 2018, gli arretrati sono stati erogati come tali dall'Azienda USL della Valle d'Aosta secondo quanto disposto dall'articolo 5 dell'ACN nell'ambito degli adeguamenti conseguenti al rinnovo contrattuale 2016-2018;
- b) per l'anno 2019, l'incremento orario di euro 0,39, ai sensi dell'art. 5 dell'ACN, previsto nelle tabelle A2 e B2 per i titolari di incarico a tempo indeterminato quale "fondo disponibilità *ex art. 45*", è riconosciuto a tutti gli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti (biologi, chimici, psicologi) titolari di incarico a tempo indeterminato (con esclusione quindi dei tempi determinati o provvisori) e inclusi i sostituti, nell'anno 2018, in base alle ore svolte e retribuite, per il periodo 01/01/2019-31/12/2019, in considerazione dell'entrata in vigore dell'ACN in data successiva a quanto indicato all'art. 5 dello stesso, e quindi alla non costituzione del fondo per l'anno 2019, ed erogato quale arretrato derivante dagli adeguamenti contrattuali;
- c) per l'anno 2020, l'"indennità di disponibilità" *ex art. 45* è riconosciuta:
 - per il periodo 01/01/2020-30/03/2020 nelle modalità di cui alla lettera b);
 - per il periodo 31/03/2020-31/12/2020, nella modalità di calcolo ordinaria con riferimento agli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti già titolari di incarico nel 2019 che hanno presentato la dichiarazione di esclusività del rapporto di lavoro entro il 1° ottobre 2020, termine rinviato con circolare SISAC prot. n. 361/2020, in data 7 aprile 2020, in considerazione dell'entrata in vigore dell'ACN in data successiva a quanto indicato all'art. 45, considerando per la quantificazione del fondo le ore svolte e retribuite dal 01/01/2019 al 31/12/2019 {[importo fondo/ore di incarico degli aventi diritto nell'anno solare precedente)*ore di incarico del singolo professionista avente diritto nel precedente anno solare]/12, erogata per le nove mensilità 2020}.